

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agencia regionale di protezione civile", di seguito legge istitutiva, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e volontariato, istituendo per l'esercizio dei compiti e delle attività di competenza regionale in detta materia un'apposita Agencia regionale di protezione civile, di seguito Agencia regionale, dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2005 al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8 della legge medesima, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell'Agencia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agencia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

Considerato che:

- a partire, in particolare, dall'ultimo decennio si sta assistendo anche nel territorio della Regione Emilia-Romagna ad un progressivo aumento di eventi estremi di origine naturale, oltre che ad eventi connessi con l'attività umana, configuranti pericoli per le popolazioni, il territorio, i beni patrimoniali e le infrastrutture, che possono determinare situazioni di crisi o di emergenza;
- che nell'ambito delle attività del sistema regionale di protezione civile di cui all'art. 3 della L.R. n. 1/2005 sono ricomprese, tra le altre, quelle dirette al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza, a fronteggiare e superare l'emergenza con interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

Ritenuto di approvare in applicazione dell'articolo 10 della L.R. n. 1/2005 una direttiva generale avente ad oggetto:

- le disposizioni generali, le finalità e i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 e la specificazione dei soggetti che per far fronte alle situazioni di pericolo possono richiedere un contributo finanziario all'Agenzia regionale al fine di eseguire specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti;
- le modalità di assegnazione all'Agenzia regionale delle risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori o altri interventi di cui sopra;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006 "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;
- le proprie delibere n. 1057 del 24/07/2006, n. 1150 del 31/07/2006 e n. 1663 del 27/11/2006;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto, On. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge regionale n. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 447/2003 e s.m. e n. 1769/2006;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile", Prof. Marioluigi Bruschini;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione dell'articolo 10 della L.R. n. 1/2005, la direttiva generale in Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

DIRETTIVA GENERALE IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 10 DELLA
L.R. N. 1/2005.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 10 della L.R. n. 1/2005, per le ipotesi in cui si verifichi o sia imminente una situazione di pericolo, oltre ai lavori propriamente detti, fa riferimento ad altri interventi indifferibili ed urgenti.

Tra questi ultimi sono ricomprese anche le misure finalizzate alla realizzazione di opere urgenti e all'acquisizione in via d'urgenza di beni e servizi, compresi quelli volti ad assicurare forme di prima assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso, tra cui, in via indicativa, l'acquisizione di materiale assistenziale, di servizi di trasporto di cose e persone, per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, anche in assenza della loro formale dichiarazione da parte degli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

Per provvedimenti amministrativi necessari si intendono, in relazione alla loro particolare natura, anche le autorizzazioni volte a ripristinare le situazioni iniziali, consentire il ritorno a normali condizioni nelle aree del territorio regionale o fronteggiare situazioni emergenziali di varia natura. Le autorizzazioni amministrative nei casi sopra indicati, danno origine all'assunzione di specifici obblighi giuridici nei confronti di soggetti terzi, con conseguenti obblighi di natura contabile che si traducono in impegni in forma di concorso finanziario a copertura totale o parziale degli oneri relativi all'esecuzione dei lavori o interventi di cui sopra.

Le autorizzazioni sono disposte dal Direttore dell'Agenzia regionale anche con apposita nota, nella quale sono indicati l'evento di origine naturale o connesso con l'attività umana, i soggetti beneficiari che richiedono all'Agenzia regionale il contributo finanziario, l'importo che si autorizza a titolo di concorso finanziario, gli atti e la documentazione, compresa quella attestante la stima dei costi o la spesa eventualmente già sostenuta, che tali soggetti devono presentare nei termini stabiliti dall'Agenzia regionale per l'adozione a cura di quest'ultima degli atti amministrativi

di assunzione dell'onere di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia e liquidazione delle somme spettanti nei limiti dell'importo autorizzato.

L'autorizzazione, nei termini sopra indicati, al concorso finanziario è necessaria nei soli casi in cui la stessa è disposta su richiesta ed a favore di soggetti diversi dall'Agenzia regionale, individuati nel successivo punto 2.

Ogni autorizzazione disposta dal Direttore dell'Agenzia regionale è comunicata all'Assessore competente.

2. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONCORSO FINANZIARIO PER L'ESECUZIONE DI SPECIFICI LAVORI O ALTRI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10

Ferma restando la possibilità per l'Agenzia regionale di provvedere direttamente all'acquisizione in via d'urgenza di beni e servizi, le autorizzazioni al concorso finanziario nei termini indicati al punto 1 possono essere disposte a favore di Enti Locali territoriali e loro forme associative, di Enti Pubblici ed organismi di diritto pubblico nonché delle strutture operative (non appartenenti alla Regione), tra cui le organizzazioni di volontariato e relativi enti di servizio, di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005, per far fronte, per quanto di competenza, a lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti.

Al fine di consentire la concessione del finanziamento con l'utilizzo delle risorse in conto capitale sarà necessario, per il rispetto delle compatibilità con le disposizioni indicate nella L. n.350/2003, verificare se l'intervento sul quale viene concesso il finanziamento sia unicamente finalizzato alla rimozione di pericoli incombenti o potenziali per la sicurezza delle persone o di infrastrutture di pubblica utilità con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni.

3. FINALITA' E PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 10

L'autorizzazione nei termini sopra indicati a favore dei soggetti specificati nel precedente punto 2. è disposta nei casi in cui sussista:

- il nesso di causalità tra la situazione di pericolo o di danno e l'evento di origine naturale o connesso con l'attività umana;

- l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori o altri interventi;
- la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

4. PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENZIA REGIONALE, A COPERTURA DEGLI ONERI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 10

L'Agenzia regionale, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari a far fronte alle situazioni di pericolo o di danno che comportano l'assunzione di oneri finanziari sul proprio bilancio anche per la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al precedente punto 2., provvede preventivamente e con cadenza di norma trimestrale ad inoltrare alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di assegnazione dei fondi a valere sulle disponibilità a tal fine iscritte nel bilancio regionale e nel proprio bilancio, quantificate sulla base di una stima di fabbisogno elaborata con riferimento alle segnalazioni ricevute e sulla base della ricognizione interna di possibili situazioni emergenziali.

La Giunta regionale sulla base di tale richiesta provvede con proprio atto all'assegnazione dei fondi, rinviandone la concessione ed assunzione dell'impegno contabile del bilancio regionale a successivi atti predisposti dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, individuato con deliberazione di Giunta regionale n. 1769/2006 quale struttura di raccordo e riferimento dell'Agenzia regionale.

Il Direttore dell'Agenzia regionale, a seguito dell'adozione della predetta delibera di Giunta regionale di assegnazione dei fondi, può disporre, ove ricorrano le finalità e i presupposti di cui alla presente direttiva e nei limiti delle risorse assegnate, le autorizzazioni al concorso finanziario nei termini indicati al punto 1 che precede a favore dei soggetti specificati nel precedente punto 2, assumendo i relativi impegni di spesa sul bilancio dell'Agenzia.

Con cadenza di norma trimestrale il Direttore dell'Agenzia regionale trasmette le determinazioni di cui sopra al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale che provvede, sussistendo tutti gli elementi giuridico-contabili necessari:

- a) alla quantificazione e concessione dei fondi all'Agenzia regionale nei limiti dell'importo assegnato con delibera di Giunta regionale;

- b) all'assunzione dell'impegno di spesa (quale risultato dell'ammontare delle autorizzazioni legittimamente concesse) con imputazione degli oneri a carico dei capitoli del bilancio regionale all'uopo indicati;
- c) alla liquidazione dell'importo concesso per consentire all'Agenzia regionale di procedere al pagamento degli oneri dovuti ai soggetti beneficiari individuati nelle autorizzazioni, secondo il percorso amministrativo-contabile suindicato e nel rispetto delle prescrizioni tecniche rinvenibili nei provvedimenti stessi.

5. ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'UTILIZZO DEI FONDI REGIONALI

L'Agenzia regionale, a seguito della concessione dei fondi e dell'avvenuta erogazione delle risorse finanziarie regionali, provvede all'adozione degli atti amministrativi di liquidazione del concorso finanziario spettante ai soggetti beneficiari nei limiti dell'importo autorizzato dal Direttore dell'Agenzia e sulla base della verifica delle specifiche prescrizioni tecnico-operative e procedure gestionali indicate nelle autorizzazioni stesse.
